



COMUNE DI MAIRANO
PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO
CURIAMO MAIRANO

ASSEGNAZIONE IN GESTIONE
DI AREE A VERDE PUBBLICO

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. XXX DEL XXXXXXXXXXXX

Art. 1 - Principi generali

La "Tutela del paesaggio" è un valore costituzionalmente tutelato (art. 9 Cost.).

Il valore dell'ambiente è da intendersi come bene primario e assoluto, cui si ricollegano interessi non solo naturalistici e sanitari, ma anche culturali, educativi e ricreativi.

Gli spazi pubblici sono un bene di tutti e meritano attenzioni specifiche da parte sia delle istituzioni, sia dei singoli.

L'Amministrazione Comunale di Mairano, consapevole dell'importanza rivestita dal suo territorio, intende incentivare la collaborazione con i privati per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici, anche al fine di:

- sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le associazioni e le imprese su un tema importante come quello della tutela e salvaguardia dell'ambiente;
- mantenere a livelli ottimali il verde pubblico e il decoro del paese;
- accrescere e valorizzare il senso di appartenenza, incentivando l'attività di volontariato come manifestazione di senso civico e strumento di coesione sociale;
- sviluppare la partecipazione alla vita attiva della comunità.

Con il presente regolamento si intende sensibilizzare i cittadini alla cura delle aree di pubblico interesse, per definizione bisognose del rispetto e della protezione di tutti.

Art. 2 – Definizioni

Per aree a verde pubblico assegnabili con il presente regolamento s'intendono tutte le aree o porzioni di aree di proprietà comunale (es. piazze, strade, marciapiedi, parchi, aiuole, fioriere, spazi verdi antistanti alle abitazioni, rotatorie ecc.), a esclusione dell'area cimiteriale.

Art. 3 - Soggetti ammessi

Le aree e gli spazi del presente regolamento possono essere assegnati a:

- a) CITTADINI PRIVATI, residenti o aventi domicilio nel Comune di Mairano;
- b) ASSOCIAZIONI:
 - organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale riconosciute;
 - associazioni, gruppi o circoli senza fine di lucro, anche non riconosciuti formalmente, partiti politici, aventi sede o attività prevalente sul territorio comunale;
 - istituti scolastici e/o singole classi;
- c) AZIENDE ED OPERATORI COMMERCIALI.
 - imprese e artigiani;
 - attività commerciali;
 - altre attività economiche.

I soggetti interessati devono presentare richiesta di assegnazione presso il Protocollo Generale del Comune, indicando "Richiesta di assegnazione in gestione di aree a verde pubblico".

Art. 4 – Oggetto degli interventi

È possibile collaborare con l'Amministrazione Comunale nelle seguenti forme:

- manutenzione ordinaria e cura dell'area/spazio assegnata/o, senza alterarne il perimetro e la fisionomia;
- sfalcio periodico del manto erboso, ove presente, ogni qualvolta se ne rende necessario, e relativo smaltimento;
- estirpazione erbacce, pulizia da carta, bottiglie, sigarette, fazzoletti ecc., e relativo smaltimento;
- pulizia di strade, piazze, marciapiedi, aiuole ecc. limitrofe all'area;
- piccole riparazioni;
- piccole tinteggiature;
- innaffiatura periodica, in modo particolare durante la stagione estiva, ove non sia presente un sistema di irrigazione automatizzato;
- lavorazioni del terreno ed eventuali concimazioni, ove necessario;
- potatura stagionale e/o di contenimento dei soli arbusti (cespugli, siepi ecc.) previa accordo e secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- eventuale piantumazione, previo accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale;
- cura degli arredi urbani, quali panchine, aree giochi, aree cani, attrezzature sportive ecc;
- ogni altra azione, da definire con gli Uffici Comunali, in relazione delle caratteristiche e della tipologia dello spazio/area concesso.

Art. 5 – Oneri dell'Amministrazione Comunale

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale i seguenti interventi, se non diversamente pattuito:

- interventi straordinari (rifacimento pavimentazione, potatura degli alberi etc.);
- fornitura e messa a dimora del verde (alberi, arbusti, ecc.) e/o arredi (panchine, cestini portarifiuti, attrezzature ludiche, ecc.);
- controllo statico delle alberature e dei manufatti;
- spese relative all'illuminazione dell'area;
- oneri relativi ai consumi idrici.

La concessione delle aree a verde avviene a cura dell'Ufficio Tecnico, con stipula tra le parti di apposita *Convenzione* o Accordo di collaborazione, cui sono attribuite le seguenti funzioni:

- pubblicità all'iniziativa;
- istruttoria della richiesta di assegnazione;
- assegnazione dell'area e approvazione del progetto; in caso di più richieste riferite alla stessa area o spazio di proprietà comunale, si terrà conto dell'ordine temporale di presentazione delle domande di adesione;
- pubblicazione degli assegnatari;
- ricognizione annuale.

Art 6 - Obblighi del Gestore

I soggetti assegnatari dovranno impegnarsi – a proprie spese e a titolo gratuito – nella realizzazione degli interventi con continuità e prestando la loro opera in conformità a quanto stabilito dalla Convenzione o dall'Accordo di collaborazione.

L'area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza, rimanendo permanentemente destinata a uso pubblico in base alle destinazioni urbanistiche.

L'assegnatario dovrà consentire libero accesso alle aree oggetto dell'intervento ai soggetti (Comune o ditte) che erogano servizi pubblici, per la manutenzione dei relativi servizi. Gli stessi provvederanno, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate.

Impedimenti di qualsiasi natura all'effettuazione o prosecuzione dell'intervento, dovranno essere tempestivamente segnalati all'Amministrazione Comunale, affinché possa adottare gli opportuni provvedimenti.

L'adottante non potrà allestire lo spazio affidatogli senza la preventiva autorizzazione comunale, che darà indicazione sul tipo di essenze, sui componenti d'arredo e sulla disposizione.

Qualsiasi azione e/o intervento che comporti modifiche significative della situazione preesistente dell'area dovrà essere preventivamente concordato e autorizzato dall'Amministrazione Comunale. Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico a cura dell'adottante, si intende acquisito a patrimonio comunale, senza che l'assegnatario possa pretendere indennizzo alcuno.

L'assegnatario assume ogni responsabilità per danni - a persone terze, agli operatori stessi, a cose di terzi o del patrimonio comunale - imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione della Convenzione o dell'Accordo di collaborazione che verrà stipulato, sollevandone contemporaneamente il Comune.

Art 7 – Durata della concessione

La concessione ha durata biennale, con possibilità di disdetta da parte dei concessionari da comunicarsi in forma scritta con sei mesi di anticipo.

Entro tre mesi dalla scadenza i concessionari potranno chiedere il rinnovo della concessione per il successivo biennio.

L'Amministrazione Comunale, tramite l'Ufficio Tecnico, si riserva la facoltà di interrompere la Convenzione, con effetto dal sessantesimo giorno successivo all'adozione del provvedimento di revoca.

La Convenzione sarà risolta di diritto, per fatto e colpa dell'assegnatario, nei seguenti casi:

- quando l'area non venga mantenuta secondo gli accordi assunti e comunque non risulti in buono stato;
- quando venga inibito, o comunque ostacolato, con qualsiasi modalità, l'uso da parte del pubblico.

Nei casi di cui sopra la risoluzione opera immediatamente e avverrà con apposito atto del Responsabile di Servizio, previo accertamento e comunicazione al soggetto assegnatario.

Qualora il comportamento negligente del soggetto assegnatario procuri un danno al Comune, quest'ultimo potrà chiedere idoneo indennizzo nelle forme di legge.

Qualora venga abusivamente alterato lo stato dei luoghi, la pattuizione si intenderà immediatamente decaduta e il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino, addebitandone il costo alla controparte.

L'assegnazione dell'area potrà essere inoltre revocata per motivi di carattere generale definiti dall'Amministrazione Comunale quali la necessità di utilizzare l'area per altri scopi, variazioni di P.G.T. o altro di pubblico interesse.

Art. 8 – Esclusività

L'area assegnata in gestione al concessionario non può essere né ceduta, né data in affitto, né essere oggetto di successione, ma deve essere gestita direttamente e con continuità.

Art. 9 – Sponsorizzazione dell'area

Il Gestore (singolo, gruppo, associazione, azienda o operatore commerciale) sottoscrittore della Convenzione ha la facoltà di posizionare nell'area verde un cartello che informi del soggetto che cura la manutenzione della medesima area; il cartello potrà rimanere posizionato per tutta la durata della convenzione.

Il cartello avrà forma e dimensioni approvate dall'Ufficio Tecnico in relazione al tipo e all'estensione di area assegnata e avrà la seguente dicitura: *“Comune di Mairano: area di verde pubblico curato da (nominativo del soggetto)”*.

Per quanto riguarda le aziende e gli operatori commerciali, si precisa che resta a carico dell'assegnatario ogni imposta conseguente, come l'imposta pubblicitaria e la Tosap, esonerando espressamente l'Amministrazione Comunale da ogni eventuale sanzione.

L'elenco degli assegnatari degli interventi sarà pubblicizzato tramite i mezzi di comunicazione e sul sito internet del Comune.

Art. 10 - Vigilanza

L'Amministrazione Comunale, per mezzo di propri incaricati, potrà effettuare controlli sulla manutenzione e conservazione dell'area assegnata, riservandosi la facoltà di rescindere dall'accordo qualora l'area non venga mantenuta nelle migliori condizioni, ai sensi del precedente art. 7.

Qualora venissero riscontrati casi di negligenza ovvero di gestione non conforme a quanto contenuto nella convenzione, l'Ufficio Tecnico inoltrerà una formale contestazione nei confronti del soggetto assegnatario, richiedendo opportune azioni correttive che dovranno essere attuate entro 15 giorni dalla contestazione stessa.

L'assegnatario dovrà provvedere al ripristino dei danni e/o la sostituzione delle piante o delle strutture danneggiate, con esemplari o materiali identici a quelli compromessi, secondo le indicazioni dell'ufficio competente, ad eccezione delle piante eventualmente donate dall'assegnatario.

L'assegnatario non sarà considerato responsabile qualora l'area in affidamento venga danneggiata a causa di eventi eccezionali o atti vandalici.

Art. 11 Modifiche al regolamento

Il presente Regolamento potrà essere oggetto di modifiche, adottate successivamente dall'Amministrazione Comunale sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme e provvedimenti vigenti.

Si intende che le eventuali modifiche e integrazioni, successive all'assegnazione e a pena di decadenza della stessa, si applicheranno agli assegnatari e saranno da essi integralmente accettate

Art. 12 - Norme Finali

Per tutto quanto non compreso nel presente Regolamento, si rimanda a quanto stabilito dalla Legge.